

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici di Sogin sulle priorità operative dell'attuale *governance* 87

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 90

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 gennaio 2017.

Audizione dei vertici di Sogin sulle priorità operative dell'attuale *governance*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.35.

Decreto-legge 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore Vico impegnato nella partecipazione alle audizioni sul provvedimento in titolo presso la Commissione di merito, espone in sintesi il contenuto decreto-legge.

Con riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione, osserva che l'articolo 1, comma 1, richiama i contenuti dell'articolo 74, comma 6, del disegno di legge C. 4127, nel testo presentato dal Governo, prima dello stralcio delle disposizioni incompatibili con il contenuto proprio del provvedimento di bilancio, disposto da parte del Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento. L'articolo modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA Spa, che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata (comma 1, lettera *a*). L'articolo estende, inoltre, il termine di durata

del programma di amministrazione straordinaria di ILVA – dopo il trasferimento dei complessi aziendali – sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria come eventualmente modificato o prorogato (attualmente, il Piano deve essere realizzato entro il 30 giugno 2017, prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi). Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati a individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. L'articolo 1 modifica, inoltre, la tempistica del decreto di cessazione dell'esercizio di impresa, che deve essere adottato, in deroga alla disciplina generale sull'amministrazione straordinaria, a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dei commissari straordinari, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (comma 1, lettera *b*) cpv. 8.4). Si prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare « Imprese e competitività 2014- 2020 », approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016 comma 1, lettera *b*) cpv. 8.5). L'articolo interviene altresì sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma

6-bis, del decreto-legge n. 191/2015), che vengono destinate:

a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola (comma 2, lettera *a*));

b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018 al Ministero della Salute successivamente trasferite alla regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti comuni ((comma 2, lettera *b*))). Il predetto progetto – inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 – viene trasmesso dalla Regione Puglia e deve essere approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute (comma 3).

L'articolo 1 provvede infine alla compensazione degli effetti finanziari determinati dalle destinazioni delle risorse oggetto di rimborso agli interventi nelle zone dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola e autorizza il Ministro alle conseguenti variazioni di bilancio (comma 4).

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10, relativa alla procedura di infrazione 2004/2034) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13, relativa alla procedura di infrazione 2009/2034) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari. Tale fine viene perseguito affi-

dando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari nominati con l'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto Sblocca Italia). L'articolo in esame prevede quindi a disciplinare le funzioni e le prerogative del nuovo Commissario unico (a cui viene affiancata una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri), nonché il trasferimento delle funzioni dai Commissari in carica al nuovo Commissario unico.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale), al fine di prevedere che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato, anziché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato. La norma modifica l'articolo 33, comma 13, del decreto-legge n. 133 del 2014, come sostituito dall'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera c), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che ha previsto l'istituzione della predetta cabina di regia, allo scopo di adeguare la sua composizione alla nuova compagine governativa in cui le funzioni relative alla coesione territoriale e al Mezzogiorno sono attribuite a un Ministro.

L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto *transshipment*). A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2017 viene istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (di seguito Agenzia), avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompa-

gnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuale. L'Agenzia è istituita dall'Autorità di Sistema portuale (sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni) nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci « containerizzate » avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità *transshipment* e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. L'Agenzia è promossa e partecipata, per il periodo di riferimento, dall'Autorità di Sistema portuale competente e fornisce attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi (anche attraverso la loro formazione professionale) in relazione alle iniziative economiche e agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. È altresì previsto che le regioni possano cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al fine di favorire il progressivo assorbimento di tale manodopera, la somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. È inoltre previsto l'obbligo, per le imprese autorizzate o concessionarie (in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi nel porto) di fare ricorso ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, laddove vi sia coerenza tra i profili professionali richiesti e offerti.

L'articolo 7 prevede infine il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di la-

vari, forniture e servizi riguardanti gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.